

REVISORE UNICO

Verbale n. 4 del 22/08/2024

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

BORGIO A MOZZANO (PROVINCIA DI LU)

Oggetto: Modifica ed aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 del PIAO 2024/2026 approvato con delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2024

Il sottoscritto Andrea Mosca revisore unico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, nominato con effetto dal 23/06/2024,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012, che recita: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e*

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che i Responsabili dei Servizi hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere, nei relativi Servizi e rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente, situazioni di eccedenze o soprannumero di personale.

Preso atto che:

- con delibera della Giunta n. 14 del 07/02/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;
- con delibera di Giunta n. 59 del 22/05/2024 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 13 CCNL funzioni locali 2019-2021;
- l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come da delibera di Giunta n. 2 del 10/01/2024, con la quale si è dato atto che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- l'Ente rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, ovvero il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno 2008, come risultante dagli atti riferiti al consuntivo 2023, e che tale rispetto viene garantito anche per il triennio 2024-2026 nei valori delle previsioni di bilancio approvate, come rilevato nel piano triennale fabbisogno del personale allegato alla proposta n. 88 del 05/08/2024;
- l'Ente rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 42.897,00 rispetto al limite di legge pari a euro 73.054,77;
- con nota prot. 3443 del 20/05/2024 le Organizzazioni Sindacali Territoriali e del RUS dell'Unione Media Valle del Serchio, hanno proposto la copertura di 1 posto di istruttore

amministrativo, da assegnare al Servizio Affari Generali, ricorrendo alla procedura della progressione tra le aree ai sensi dell'art. 13 comma 6, 7 e 8 del CCNL 16.11.2022;

- con delibera di Giunta n. 64 del 29/05/2024 è impartito l'indirizzo di prevedere per l'anno 2024 apposite quote di risorse da destinare alle progressioni verticali in deroga di cui all'art. 13 CCNL 16.11.2022, nello specifico per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, da assegnare al Servizio Affari Generali, disponendo di conseguenza la modifica e aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026, approvato con delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2024.

Rilevato che è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.*

Considerato che:

- le disposizioni dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sulle capacità assunzionali non si applicano alle unioni di comuni e che a questa conclusione è pervenuta anche la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2021;
- le facoltà di assunzione delle unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Esaminata la modifica ed aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO 2024-2026, da approvare, ove risulta espressamente riportata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, nonché i relativi costi e la loro compatibilità con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciati in data 05/08/2024;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

esprime

parere favorevole sull'allegato "PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026" alla proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 88 del 05/08/2024, avente ad oggetto "Modifica ed aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 del PIAO 2024/2026 approvato con delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2024".

Massa, 22 agosto 2024

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Mosca



UDCMV_ - AOOUDCMV - 1 - 2024-08-22 - 0005407